



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA STANZIALE NON PROTETTA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NEL TERRITORIO DELL'A.T.C. BR/A

PREMESSA

Il presente Regolamento, approvato in conformità alla Legge 157/1992 e ss.mm.ii., alla L.R. 59/2017 e ss.mm.ii., al R.R. n. 5/2021, alla L.R. n. 28/2018 e ss.mm.ii., alle “*Linee guida operative per la stima dei danni da fauna selvatica alle colture agricole*” approvate dalla Regione Puglia D.D.S. n. 664 del 04.11.2025 ed al Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente, disciplina le modalità di presentazione delle richieste di contributo per indennizzo danni, le modalità di accertamento dei danni e quelle di liquidazione dei contributi a titolo di indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica stanziale non protetta nel territorio destinato alla caccia programmata di competenza dell'A.T.C. BR/A.

Il Presente Regolamento sostituisce quello approvato con delibera n. 45 del 19.06.2024.

I contributi a titolo di indennizzo per danni alle colture agricole causati da fauna selvatica stanziale sono assoggettati al regime “*de minimis*” di cui al Regolamento UE n. 1408/2013, come novellato dal Regolamento UE n. 3118/2024, come di seguito meglio disciplinato.

01 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono accedere ai contributi a titolo di indennizzo per danni:

- a) gli imprenditori agricoli singoli o associati, come definiti dall'art 2135 del c.c., che operano nel settore della produzione agricola primaria, in possesso di P. IVA, iscritti ai registri della CCIAA (*fatto salvi i casi di esonero che vanno espressamente dichiarati e documentati*).

I soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, come sopra definiti, non ricadendo nell'ambito di applicazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.ii. non sono indennizzati in applicazione del predetto Regolamento.

- b) le imprese agricole che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, con fascicolo aziendale regolarmente aggiornato nei quali sono inseriti gli appezzamenti di terreno sui quali si sono verificati i danni denunciati.

Per imprese, ai sensi del presente disciplinare, si intende l'impresa unica di cui all'art. 2 del Reg. n. 1408/2013 e ss.mm.ii., cui si fa rinvio.

In osservanza del Regolamento n.1408/2013 e ss.mm.ii., se un'impresa opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e in uno o più settori diversi dalla produzione primaria dei prodotti agricoli, la stessa è tenuta a garantire, con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi, in quanto tali altri settori non possono beneficiare degli aiuti «*de minimis*» di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013.

Gli imprenditori e le imprese agricole, come sopra definiti, non possono comunque accedere al contributo nei seguenti casi:

- non dispongano legittimamente delle superfici agricole sulle quali si sono avuti i danni;
- le superfici agricole sulle quali si sono avuti i danni non ricadono nel territorio destinato alla caccia programmata di competenza dell'A.T.C. BR/A;
- siano titolari di polizza a copertura dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole per i quali si richiede il risarcimento
- abbiano ricevuto indennizzi pubblici o privati per i medesimi danni;
- abbiano superato la capienza «*de minimis*» (€ 50.000,00) nell'anno di concessione e nei due anni precedenti, facendo riferimento all'anno solare, con accertamento da effettuarsi sul SIAN;
- i terreni e colture agricole non siano debitamente validate nel Fascicolo aziendale. Qualora il fascicolo non risulti aggiornato, l'A.T.C. inviterà l'impresa a regolarizzarlo nel termine di 30 giorni pena l'esclusione dall'indennizzo.

02 - TIPOLOGIA DI DANNI

I danni per i quali può essere richiesto il contributo per l'indennizzo devono essere provocati esclusivamente da fauna selvatica stanziale di cui al calendario venatorio relativo alla annata in cui si registra il danno consente il prelievo.

Ferma restando la necessità dei requisiti indicati nel precedente punto “**01 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**” non saranno accolte le domande di indennizzo nei seguenti casi:

- danni relativi a colture intensive e particolarmente pregiate in assenza di azioni ed interventi di prevenzione (recinzioni elettrificate, dissuasori acustici/olfattivi, gestione faunistica, ecc.) posti in essere dai proprietari e/o conduttori; i danni sono oggetto di indennizzo quando gli strumenti di prevenzione messi in opera e correttamente mantenuti dall'imprenditore non impediscono il verificarsi del danno; nelle aree soggette a vincoli di interesse storico-artistico o paesaggistico sono considerati deterrenti anche i muretti a secco purché risultino ben mantenuti e di altezza non inferiore a m. 1,50;
- danni relativi a colture non agronomicamente valide: danni alle coltivazioni arboree o erbacee che risultino in stato di abbandono e/o che nei vari stadi di sviluppo non presentino parametri validi dal punto di vista produttivo in termini qualitativi e quantitativi non sono ammissibili all'indennizzo;
- danni il cui importo accertato sia pari o inferiore a 250,00 €;
- danni a produzioni per le quali siano state stipulate polizze assicurative a copertura di danni da fauna selvatica;
- danni causati da specie non rientranti nella categoria delle cacciabili (specie protette);
- danni causati da specie migratrici;
- terreni non di competenza dell'A.T.C.;

- terreni recintati assimilabili a fondo chiuso e dunque non fruibili per fini venatori;
- coltivazioni a perdere finalizzate all'incremento delle disponibilità alimentari della fauna selvatica e sovvenzionate ai sensi della L.R. 59/2017 e ss.mm.ii.;
- danni alle colture destinate all'autoconsumo;
- danni alle produzioni che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse.

03 - REQUISITI RICHIESTI PER I TERRENI

I terreni dovranno ricadere nel territorio destinato alla caccia programmata di competenza dell'A.T.C. BR/A.

I terreni non dovranno essere recintati assimilabili a fondo chiuso e dunque non fruibili per fini venatori.

04 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

La richiesta di indennizzo del danno deve essere presentata all'A.T.C. BR/A entro 8 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento dannoso e comunque entro 8 giorni dalla scoperta dello stesso da parte del danneggiato, con PEC, all'indirizzo atcbra@pec.it. Nell'oggetto della PEC, deve essere indicata la dicitura “*RICHIESTA INDENNIZZO DANNI*”.

La richiesta deve essere redatta utilizzando l'apposito modello predisposto sulla base di quello approvato dalla Regione Puglia con D.D.S. n. 664 del 04.11.2025 (ALLEGATO 1), allegato al presente regolamento e disponibile sul sito internet dell'A.T.C. BR/A (www.atcbra.it).

Alla richiesta, debitamente compilata in tutte le parti, con particolare riguardo alla Tabella Riepilogativa del danno, e firmata, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- 1) Copia del fascicolo aziendale debitamente validato per le colture oggetto del danno;
- 2) Dichiarazione aggiuntiva per regime di “de minimis”;
- 3) Dichiarazione assoggettabilità/non assoggettabilità ritenuta d'acconto art. 28 D.P.R. n. 600 del 1973;
- 4) Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- 5) Ogni altra certificazione o documentazione che il richiedente ritenga utile ai fini dell'attestazione e della valutazione del danno.
- 6) Informativa sul trattamento dei dati personali (ALLEGATO 2).

La richiesta di contributo ed i documenti innanzi descritti devono essere presentati nei termini e secondo le modalità innanzi indicate.

L'A.T.C., in caso di domanda e/o di documentazione incompleti o non conformi, potrà concedere 30 giorni per il loro completamento, trascorso inutilmente tale termine, il richiedente verrà ritenuto rinunciatario e la domanda verrà archiviata.

In caso di aggravamento dei danni causati da fauna selvatica, verificatosi successivamente al sopralluogo tecnico, il richiedente dovrà presentare una nuova istanza di indennizzo secondo le modalità e nei termini previsti dalla procedura ordinaria.

05 - REGIME DEI CONTRIBUTI

I contributi per l'indennizzo dei danni saranno concessi ed erogati secondo il regime “*de minimis*” di cui al Regolamento UE n. 1408/2013, come meglio specificato nelle Linee guida regionali.

L'attività peritale del danno è obbligatoria per le richieste pervenute da soggetti che abbiano i requisiti e che non presentino le cause di esclusione previste nel presente regolamento.

06 - VERIFICA DEI DANNI E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il sopralluogo per la verifica dei danni è effettuato da un tecnico nominato dall'A.T.C., per il quale non sussistano conflitti di interesse con l'imprenditore agricolo interessato, entro 8 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, secondo l'ordine di ricevimento delle domande. Nel caso di accertamento dei danni con urgenza, è effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.

L'A.T.C. si riserva, comunque, di effettuare il sopralluogo entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

La data del sopralluogo verrà comunicata all'imprenditore, all'indirizzo PEC dallo stesso indicato in domanda, ~~anche per le vie brevi~~, almeno 24 ore prima.

Nei giorni successivi alla presentazione della richiesta di contributo, fino allo svolgimento del sopralluogo, il soggetto che ha subito il danno deve astenersi dall'esecuzione di qualsiasi operazione colturale sugli appezzamenti danneggiati e sulle opere o colture danneggiate che comportino l'impossibilità di accertare il nesso di causalità tra il danno subito e l'azione che l'ha determinato, al fine di consentire gli accertamenti necessari a permettere l'identificazione della specie animale che ha procurato il danno, la misurazione delle superfici e l'identificazione e le caratteristiche delle colture interessate.

Il richiedente deve presenziare alle verifiche, anche tramite delegato, ma l'indisponibilità o l'irreperibilità del richiedente o del suo delegato a partecipare alle operazioni tecniche del sopralluogo non costituiscono motivo di rigetto o contestazione delle risultanze del sopralluogo e della perizia successivamente redatta. Il tecnico incaricato dall'A.T.C., effettuato il riscontro in campo redige apposito verbale di sopralluogo, dando indicazioni di massima rispetto la situazione riscontrata e l'eventuale tipo di danno riscontrato o non riscontrato, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida regionali. Il richiedente, qualora presente, o in caso contrario il suo delegato ha facoltà di controfirmare il verbale e rilevare sintetiche osservazioni o dichiarazioni. La mancata sottoscrizione viene annotata in calce al documento.

Al fine di una corretta valutazione del danno, il tecnico incaricato dell'A.T.C. può prevedere e concordare con il richiedente altri sopralluoghi per ognuno dei quali verrà redatto apposito verbale.

Successivamente al sopralluogo il tecnico incaricato dall'A.T.C. invierà una relazione tecnica sintetica, comprensiva della stima economica del danno, all'apposita “*Commissione Danni*” dell'A.T.C. che ne verificherà la rispondenza e completezza per la relativa concessione.

La Commissione Danni esamina e prende atto della perizia tecnica ed a seguito di tale valutazione, predisporrà un'apposita relazione dettagliata con l'elenco delle domande ammissibili a indennizzo con relativo importo e delle domande non ammissibili a indennizzo, avendo cura di specificarne i motivi.

Il Presidente dell'A.T.C. provvederà a comunicare, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, all'impresa, con PEC all'indirizzo dalla stessa indicato nella domanda, l'esito della propria richiesta assegnando n. 10 giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate anche da documenti, a supporto della propria istanza.

Una volta completato l'iter previsto dalla legge n. 241/90 le pratiche di indennizzo danni verranno sottoposte al Comitato di Gestione per l'assegnazione o per il diniego.

L'erogazione del pagamento è subordinata al completamento delle verifiche con esito positivo della sussistenza dei requisiti essenziali descritti ai punti precedenti e per quanto riguarda la capienza "*de minimis*" attraverso la Visura da acquisire sul SIAN.

Qualora l'importo da concedere ad un'impresa faccia superare la soglia massima consentita per il "*de minimis*", l'A.T.C. deve procedere alla riduzione proporzionale dell'importo da concedere all'impresa in modo che rientri nella soglia dei 50.000,00 euro, permettendo all'impresa di beneficiare della parte non eccedente.

L'impresa perde completamente il diritto all'intero beneficio qualora l'importo di cui ha beneficiato nei tre anni sia superiore anche minimamente alla soglia dei 50.000,00 euro.

Entro 90 giorni decorrenti dalla data di approvazione della pratica di indennizzo da parte del Comitato di Gestione, l'A.T.C. dispone il pagamento dell'indennizzo, fatta salva la disponibilità delle somme necessarie.

Ad esaurimento del proprio stanziamento annuale, l'A.T.C., una volta acquisita la relazione della Commissione, trasmette tutta la documentazione alla Regione per il prosieguo dei relativi adempimenti consequenziali, dandone comunicazione all'impresa.

07 – RINVIO

Per l'istituzione della Commissione Danni, per la nomina del R.U.P. e del Tecnico si rinvia ad ulteriori atti del Comitato di Gestione.

Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle Linee Guida Operative approvate dalla Regione Puglia con D.D.S. n. 664 del 04.11.2025 e nella normativa vigente in materia.

08 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti dall'Interessato sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla normativa nazionale vigente in materia. In particolare, sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente; raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; sono esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in una forma che consente l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione mediante misure tecniche e organizzative adeguate. L'Interessato con la sottoscrizione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali dichiara di aver ricevuto le informazioni relative alla tutela e alla protezione dei propri dati personali rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e della normativa nazionale vigente in materia, allegate al presente avviso, costituendone parte integrante e sostanziale dello stesso.

L'accesso agli atti da parte degli interessati e controinteressati è disciplinato dalla L.S. n. 241/90.

L'elenco dei beneficiari del contributo con l'importo dello stesso verrà pubblicato sul sito dell'A.T.C. BR/A, www.atcbra.it nella pagina “*Beneficiari incentivi*”, e ne verrà chiesta la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it).

09 – PUBBLICITÀ

Il presente regolamento verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito internet dell'A.T.C. BR/A (www.atcbra.it) e ne verrà chiesta la pubblicazione per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it), all'Albo Pretorio online della Provincia di Brindisi e dei Comuni della provincia di Brindisi.

S. Vito dei Normanni, lì 18 novembre 2025

A.T.C. BR/A
IL PRESIDENTE
P.A. Fernando Luigi SCALERA